

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **Laiola Maria** nata a San Paolo Belsito (NA) il 13.09.1979 e residente a Nola, via Nazionale delle Puglie n.309, C.F. LLAMRA79C51I073Y, elettivamente domiciliata in Nola, presso la Cancelleria del Tribunale e rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto dall'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026)

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al proprio trasferimento a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito territoriale Campania 0012 e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche a provvedere a detto trasferimento.

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola primaria-sostegno, immessa in ruolo nell'a.s. 2014/2015 con sede di titolarità presso l'I.C. Ferraironi di Roma.

In data 08.04.2016 veniva pubblicata dal MIUR la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza*



Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016”, con la quale veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, articolata, ai sensi dell’art. 6 del precitato CCNI Mobilità dell’08.04.2016, in 4 fasi successive (A, B, C, D)¹.

¹ Così l’**art. 6** del CCNI MOBILITÀ 2016: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.



Nello specifico, secondo quanto previsto dalla L. 107/2015², in quanto **assunta entro l'a.s. 2014/2015**, la ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità ed alla **fase B1 dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria e di sostegno.**

Tale fase, si è appena detto, è stata espressamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI Mobilità dell'08.04.2016 nella parte in cui stabilisce che *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole*

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

² Così il **comma 108** della Legge n. 107/2015: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*



dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.

In sostanza, in virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza assoluta (come previsto dalla stessa legge 107/2015) rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B3, C e D).

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con **precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano alle fasi successive della mobilità.**

Ne consegue che la ricorrente, nell'assegnazione in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità, **avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti che partecipavano alla sola fase B1** (cui anch'essa faceva parte):

- in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- con maggior punteggio;
- con punteggio pari al suo ma con una maggiore anzianità anagrafica.

Ciò premesso, in seno alla domanda di mobilità territoriale interprovinciale la ricorrente esprimeva, tra le altre, preliminarmente le seguenti **“PREFERENZE TERRITORIALI”**:

Campania – Ambiti 0012, 0019, 0020, 0018, 0017, 0013, 0014, 0016, 0001, 0007, 0008, 0025, etc....



In esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto, rimanendo presso la sede di Roma; tutto ciò, nonostante il punteggio assegnatole e nonostante avesse indicato per primi gli ambiti della Regione Campania.

Nelle more, la ricorrente ha ottenuto l'**assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2016/2017 presso il I Circolo Didattico di Acerra (NA), presso il quale presta attualmente servizio**, da cui la competenza territoriale del Tribunale adito.

La mancata assegnazione della ricorrente presso l'ambito Campania 0012 o, in subordine, presso uno degli altri ambiti successivamente indicati in domanda, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente errato funzionamento del sistema predisposto dal Miur.

Invero, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, risultano essere stati trasferiti su posti (*rectius* ambiti) degli ambiti Campania 0012, 0013 e 0014, indicati in domanda dalla ricorrente, diverse docenti che partecipavano ad una fase successiva della mobilità (la fase C).

In particolare, come si evince dal tabulato allegato, i docenti che, partecipando alla **fase C, quindi successiva alla fase B1** cui partecipava la ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento su posto di sostegno presso uno dei predetti ambiti della Regione Campania (i medesimi indicati in domanda dalla ricorrente), sono i seguenti (e comunque si tratta solo di uno stralcio, rinviandosi al tabulato allegato in atti):

BARRA IDA	ambito 0012
BOVE ANNABELLA	ambito 0014



FERRO GIUSEPPINA	ambito 0012
MARTONE ANGELA	ambito 0014
ESPOSITO ANGELA	ambito 0012
COSTABILE ORNELLA	ambito 0013
BIANCARDI ROBERTA ORNELLA	ambito 0012
DI MAIO RAFFAELA	ambito 0012
PIGNATELLI MARIA	ambito 0013
DI MASO PAOLA	ambito 0014
GARGIULO PAOLA	ambito 0014
LANDRETTA MARILENA	ambito 0014
NAVARRA ANGELA	ambito 0012
PASSEGGIA POMPILIA	ambito 0014
VILNI ROSA ANNA	ambito 0012

Tra le predette docenti, peraltro, oltre a partecipare ad una **fase successiva**, alcune di esse vantavano un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente e, segnatamente Costabile Ornella, Biancardi Roberta Ornella, Landretta Marilena, Di Maio Raffaella e Pignatelli Maria.

La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione nella stampa nazionale specializzata³, e generale (cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»"³).

³ "Infatti, sembra che dalle prime simulazioni di elaborazione dei trasferimenti, sarebbero risultati degli errori maggiori di quelli previsti. In buona sostanza, si sarebbe registrata un'alta percentuale di anomalie di trasferimenti sbagliati. Per tutta la giornata del 26 e ancora oggi 27 luglio, stanno cercando di ovviare ai problemi riscontrati, operando nel sistema informatizzando e rielaborando il tutto. Questo sarebbe il motivo per cui nel sistema di istanze online, ogni 2 ore circa, nella sezione "Consultazione nuova mobilità 2016" compare la scritta "Errore di sistema. Si consiglia di



In tal modo il MIUR ha tradito palesemente il **principio della SUDDIVISIONE IN FASI e dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito**, espresso dal **punteggio** attribuito nella fase dei trasferimenti.

La ricorrente ha peraltro proposto istanza di tentativo di conciliazione, che però non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della regione Campania indicati in domanda è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL CCNI MOBILITA' DELL'08.04.2016 ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.

Come esposto in premessa, assunta nell'a.s. 2014/2015, l'odierna ricorrente ha presentato domanda di mobilità senza ottenere il richiesto trasferimento.

Nel piano straordinario di mobilità, che la disciplina della mobilità 2016 articola in 4 fasi (A, B, C, D), la ricorrente ha partecipato alla fase B1, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015.

attendere qualche minuto e ripetere l'accesso da Istanze OnLine". Il problema potrebbe essere risolto in giornata, ma per prudenza, i tecnici del Miur, hanno fatto sapere officiosamente, che i tempi massimi per la risoluzione potrebbero protrarsi fino al 29 luglio. Quindi appare certo che la mobilità della scuola primaria fasi B, C e D avverrà nella notte tra il 28 e il 29 luglio.

Morale della favola: "meglio 2 o tre giorni di ritardo, piuttosto che un'alta percentuale di trasferimenti errati". Si presume che la fase della mobilità, più complicata, in cui si sarebbero registrate le maggiori anomalie, sia la Fase C." V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-dellaprimaria-e-di-natura-tecnica.html>

4V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloniinformatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml



Orbene, con riferimento alle modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale ed in particolare alla fase B, l'art. 6 dell'allegato CCNI 2016 dispone che “Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, **su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.** I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.”.

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con l'All.1 del CCNI 2016 “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”, “*Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla*



tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM'.

Dunque, dall'esame della citata normativa emerge con evidente chiarezza che **ALL'INTERNO DI OGNI FASE**, ciascuna domanda deve essere esaminata tenendo conto del punteggio posseduto da ogni docente e l'assegnazione della sede deve avvenire partendo dalla prima preferenza espressa nella domanda di mobilità, assegnando l'ambito al docente che (in difetto di precedenze previste dal Contratto) abbia punteggio più alto o, a parità di punteggio, al docente con maggiore anzianità anagrafica.

In sostanza, anche prescindendo dalla pur possibile contestazione della suddivisione in fasi, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M. (entrambi allegati), la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **punteggio**, salve le precedenze richiamate dall'art.13 del CCNI che però, si badi, operavano all'interno di ciascuna fase e non trasversalmente alle stesse⁴: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti. Orbene, appare evidente come nel caso oggetto del presente ricorso, l'Amministrazione Scolastica abbia violato la normativa contrattuale testé

⁴ La precedenza assoluta, a prescindere dalla fase di mobilità è infatti riconosciuta dal citato art.13 del CCNI solo al personale non vedente ed agli emodializzati.



citata, atteso che dalla documentazione versata in atti risulta che le predette docenti che hanno ottenuto il trasferimento in danno della ricorrente partecipavano ad una fase successiva e due di esse vantavano un minore punteggio.

Peraltro, la legge 107/2015 è stata più che chiara nel prevedere una precedenza assoluta nei trasferimenti in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, chiarendo che tutto il restante personale sarebbe stato movimentato solo successivamente.

Ed invero, il **comma 108 della Legge n. 107/2015** prevede che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.*



Appare oltremodo chiaro pertanto, che solo dopo i movimenti della fase B1, cui partecipavano i docenti (come la ricorrente) per i quali la L.107 aveva previsto il piano straordinario di mobilità, avrebbero potuto essere movimentati gli altri docenti, quindi **i docenti che partecipavano alla fase C della mobilità, potevano essere trasferiti solo sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento di fase B1.**

Ma così non è avvenuto, in maniera evidentemente illegittima ed in chiara violazione della citata disposizione della legge 107/2015.

Ma vi è di più.

VIOLAZIONE DELL’O.M. N. 241 DELL’08.04.2016, DELL’ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED IMPARZIALITA’.

L’art. 10 dell’O.M. n. 241/2016 regola l’esame e la valutazione delle domande di mobilità delineando una sequenza procedimentale che non è stata osservata dall’Amministrazione resistente in quanto le operazioni di scrutinio delle domande sono state semplificate in un **algoritmo**, del quale **si ignorano i cd. codici sorgente che consentirebbero di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, lesiva della ricorrente.**

In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono stati assoggettati ai **prodigi di un software non contemplato dall’O.M. n. 241/2016.**

Non può sfuggire, sotto altro aspetto, la mancanza di **correttezza e buona fede** della P.A. che dapprima pone un autolimita alla futura attività di valutazione delle domande obbligandosi a rispettare le norme pattizie e



l'O.M. 241/2016. Nella fase operativa, poi, se ne sottrae affidandosi all'algoritmo, ambiguo ed ermetico, dagli esiti incerti.

E' appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 3, DPR n. 487/1994, applicabile per analogia al caso *de quo*, diversamente dal caso in esame, in una selezione le **regole devono essere esternate preventivamente nel bando – imm modificabile fino alla fine della procedura** - a garanzia della *par condicio* dei partecipanti, della correttezza e dell'imparzialità dell'azione datoriale della P.A..

La censurata condotta amministrativa ha determinato un conflitto con gli aspiranti agli Ambiti Territoriali designati nella domanda di mobilità e concreta la violazione dei principi di **imparzialità e buona andamento** della P.A. (art. 97 Cost.), delle norme pattizie suindicate in materia di mobilità e dell'art.1, comma 108, L. 107/2015 (Tribunale di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale di Foggia, ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio, soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell'art. 28, comma 1, DPR n. 487/1994, in quanto a fronte del mancato trasferimento della ricorrente si pone l'assegnazione delle predette controinteressate in ambiti della regione Campania indicati anche dalla ricorrente, e non solo che **partecipavano ad una fase successiva** ma in certi casi avevano **punteggio inferiore ad essa**. Né l'Amministrazione Scolastica nelle sue articolazioni territoriali ha mai fornito la motivazione della anteposizione dei docenti che partecipavano a fase successiva e con punteggio inferiore alla ricorrente.



Ne consegue che gli atti contestati ed il diniego di trasferimento in uno degli Ambiti precedenti indicati nella domanda di mobilità, sono viziati da nullità per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imputabile alla P.A.. Essa ha omesso di adempiere il dovere di **informazione preventiva** sull'impiego dell'algoritmo e sui criteri extratestuali difformi, cioè, da quelli preventivamente fissati nel C.C.N.I. e nell'O.M. n. 241/2016.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'Amministrazione Scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente (pur avendone il punteggio) sia palesemente **carente di motivazione**.

Difatti, l'Amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*), né particolare (cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la P.A. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle



ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi (v., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005, n. 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella email inviata alla ricorrente, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle “*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*”, ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare “*eventuali richieste di chiarimento*” presso “*gli uffici amministrativi competenti*”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, “...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del



mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto presso l'Ambito Campania 0012 o presso altro ambito della medesima regione indicato in domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto partecipante alla fase B1 e comunque con maggior punteggio rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione della fase di mobilità cui partecipava e del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;



- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.



Numerosi Tribunali del Lavoro sono inclini all'autorizzazione della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a tempo indeterminato, domanda di mobilità, e mail mancato trasferimento; estratto trasferimenti scuola primaria/sostegno regione Campania, contestazione mancato trasferimento, presa di servizio presso I Circolo di Acerra, richiesta conciliazione con tabulati trasferimenti, certificati di nascita dei figli, CCNI 8.04.2016, O.M. 241/2016.

Avv. Dino Caudullo



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Laiola Maria nato a San Paolo Bel Sito il 13/03/79 e residente in Nola via Nazionale delle Puglie n.309, C.F. LLAMRA79C53I073Y, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, del procedimento contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca innanzi al Tribunale di ~~Roma~~ Nola l'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (Cod. Fisc. CDLDNI73H18C351K), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio in Nola ed Consacellerio del Tribunale, presso lo studio dell'Avv. Caudullo Dino.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Dino Caudullo

Firma digitale



TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N.437/2017 RG

Per la sig.ra **Laiola Maria** nata a San Paolo Belsito (NA) il 13.09.1979 e residente a Nola, via Nazionale delle Puglie n.309, C.F. LLAMRA79C51I073Y, elettivamente domiciliata in Nola, presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentata e difesa per procura in atti dell'Avv. Dino Caudullo del foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095383876)

CONTRO

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

*** **

Con ricorso iscritto al n. 437/2017 RG, la sig.ra Laiola ha formulato all'Ill.mo Tribunale adito le seguenti domande:

- disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto presso l'Ambito Campania 0012 o presso altro ambito della medesima regione indicato in domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto partecipante alla fase B1 e comunque con maggior punteggio rispetto al personale effettivamente beneficiario del



detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione della fase di mobilità cui partecipava e del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;

- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

*** **

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, tuttavia, nelle more della definizione nel merito dello stesso, la cui prima udienza è fissata per il 11.01.2018, si impone la necessità della concessione di una misura cautelare che eviti al ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, per evidenziato in ricorso, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica della Regione Campania, ed invece è rimasta assegnata a Roma.



Nelle more, è stato sottoscritto il nuovo CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018 che, per via delle regole ivi contenute, penalizzerà ulteriormente la ricorrente, stante la reiterazione della deroga al vincolo triennale per la mobilità del personale neo immesso in ruolo.

In particolare, le nuove disposizioni sulla mobilità prevedono, tra l'altro, che la mobilità avverrà solo sul 30% delle sedi vacanti e disponibili e la valutazione in misura doppia del servizio pre ruolo prestato su in scuola statale, che pertanto verrà valutato nella misura di 6 punti l'anno, in luogo di 3 punti l'anno, con la conseguente penalizzazione dei docenti che, come la ricorrente, vantano poco servizio pre ruolo.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare. E' evidentissimo, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dal ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di assegnazione con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe il ricorrente, già costretto a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa



esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del *"principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"*; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo



giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto - disapplicare e/o sospendere o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, annullare gli effetti del provvedimento con cui si nega alla ricorrente il trasferimento richiesto presso l'Ambito Campania 0012 o presso altro ambito della medesima regione indicato in domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente, e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in rispetto del punteggio di mobilità vantato dalla stessa in quanto partecipante alla fase B1 e comunque con maggior punteggio rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento, al trasferimento nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata, secondo l'ordine indicato ed in considerazione della fase di mobilità cui partecipava e del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale;



- ordinare il trasferimento immediato della ricorrente per l'a.s. 2016/17 nell'Ambito Territoriale Campania 0012 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0019 ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda di trasferimento allegata in considerazione del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale, accompagnando sin d'ora l'emanando ordine delle disposizioni necessarie atte a darvi pronta ed immediata attuazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale ove la ricorrente sarà destinata, con il conseguente ordine di stipulare con la ricorrente un contratto avente durata triennale con decorrenza dal 01.09.2016, ove necessario ordinando loro di revocare e/o annullare eventuali provvedimenti già adottati lesivi degli interessi della ricorrente.

Si producono i seguenti documenti: CCNI mobilità 2017/2018, OM 221/2017.

Avv. Dino Caudullo



R.G. 437/17



TRIBUNALE DI NOLA
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma

Letto il ricorso che precede;
letto l'art. 415 c.p.c.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza di discussione del 11/1/18, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte avvenga con il rispetto dei termini di legge a cura di parte ricorrente.

Letto altresì l'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

La notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR

Nola. 28/2/17

Il Giudice

Dott.ssa Fabrizia Di Palma



R.G. n.437 -1/17



TRIBUNALE DI NOLA
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede proposto in corso di causa;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 16.8.17, ore 9.30, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto al MIUR avvenga entro il 5.8.17.

Nola, li 27.6.17

Il Giudice
Dott.ssa Fabrizia Di Palma



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Di Palma'.

Attestazione di conformità

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. In L.221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n.90 del 24.06.2014, attesto che l'antescritto Ricorso proposto da Laiola Maria, depositato e pendente presso il Tribunale di Nola - Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Di Palma, relativa procura alle liti, istanza cautelare nonché decreti di fissazione udienza sono copie conformi dei corrispondenti provvedimenti in formato digitale estratti dai fascicoli informatici n.437/2017 e n.437/2017-1 RG del Tribunale di Nola - Sez. Lavoro. Avv. Dino Caudullo